SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1711-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATRICE MARTINI)

Comunicata alla Presidenza il 26 maggio 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alla cooperazione commerciale ed economica tra la CECA e gli Stati membri della stessa da una parte e l'accordo di Cartagena e i suoi Paesi membri, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela, dall'altra, firmato a Cartagena il 17 dicembre 1983

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

(V. *Stampato Camera n.* **2997**)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 marzo 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'11 marzo 1986

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1650)

(*Comunità europee - Trattati e accordi internazionali*)

ONOREVOLI SENATORI. — Ci perviene, approvato dalla Camera dei deputati, il protocollo relativo alla cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità Europea del carbone e dell'acciaio da un lato, e l'accordo di Cartagena ed i suoi Paesi membri, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela, dall'altro: il protocollo è stato firmato a Cartagena il 17 dicembre 1983 ed opera nei territori in cui trova applicazione il trattato istitutivo della CECA ed in quelli in cui si applica l'accordo di Cartagena.

L'obiettivo di tale cooperazione economica consiste nel contribuire, in termini generali, allo sviluppo delle rispettive economie e al miglioramento del tenore di vita dei singoli paesi firmatari. In particolare, consiste nel promuovere lo sviluppo del settore dell'agricoltura e dell'allevamento, nonchè lo sviluppo industriale, agroindustriale ed energetico; nell'incoraggiare il progresso tecnologico e scientifico; nel creare nuove possibilità di lavoro; nel rafforzare lo sviluppo regionale; nel proteggere e migliorare l'ambiente; nell'incoraggiare lo sviluppo rurale; nell'aprire nuove fonti di approvvigionamento e nuovi mercati.

Nel protocollo si affrontano inoltre i temi della cooperazione allo sviluppo (anche tecnica e finanziaria) e della cooperazione commerciale, prevedendo sempre, per importazioni e esportazioni reciproche di merci, il regime della nazione più favorita.

In sostanza, le parti contraenti si impegnano a contribuire, nei limiti delle rispettive risorse umane, intellettuali e materiali, all'instaurazione di una nuova fase di cooperazione internazionale basata sull'uguaglianza, la giustizia ed il progresso.

Significativa è la istituzione di una commissione mista di cooperazione composta da rappresentanti della Comunità europea e dell'accordo di Cartagena, che ha il compito di studiare e promuovere le azioni necessarie, e valutarne i risultati, per rendere efficace la cooperazione oggetto dell'accordo. La commissione formula raccomandazioni ed ha compiti di interpretazione autentica in caso di divergenza tra le parti.

Il protocollo si inserisce nella linea politica più volte indicata dal Parlamento italiano nei confronti della Comunità europea per una collaborazione con i paesi in via di sviluppo; perciò la Commissione affari esteri unanimemente raccomanda la sollecita autorizzazione alla sua ratifica da parte dell'Assemblea, anche per ovviare al ritardo lamentato con cui si giunge ad esprimerla.

MARTINI, *relatrice*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore SAPORITO)

20 maggio 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare, per quanto di competenza.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CASTIGLIONE)

21 maggio 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo relativo alla cooperazione commerciale ed economica tra la CECA e gli Stati membri della stessa da una parte e l'accordo di Cartagena e i suoi Paesi membri, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela, dall'altra, firmato a Cartagena il 17 dicembre 1983.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del protocollo stesso.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.